Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 19 maggio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 122 DEL 19 MAGGIO 1961:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 352.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli Istituti autonomi per le case popolari d'Italia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 353.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Arezzo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 354.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati tecnici amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Alessandria e Asti.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 marzo 1961, n. 350.

Accettazione ed esecuzione della Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi e della Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni, adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare le seguenti Convenzioni adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.):

a) Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi;

b) Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 17 e 16 delle Convenzioni stesse.

Art. 3.

Il Servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti, istituito presso la Direzione generale per le Accademie e Biblioteche del Ministero della pubblica istruzione, con il regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, provvederà all'applicazione delle due Convenzioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 5 milioni, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La gestione del Servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti resta affidata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle Accademie e Biblioteche, fino all'attuazione di un nuovo ordinamento amministrativo del Servizio stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi. (Parigi, 3 dicembre 1958).

CONVENTION CONCERNANT LES ÉCHANGES ENTRE ÉTATS DE PUBLICATIONS OFFICIELLES ET DOCUMENTS GOUVERNEMENTAUX

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 4 novembre au 5 décembre 1958, en sa dixième session,

Convaincue que le développement des échanges internationaux de publications est indispensable à la libre circulation des idées et des connaissances entre les peuples du monde,

Considérant l'importance accordée aux échanges internationaux de publications par l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,

Connaissant les dispositions relatives aux échanges de publications officielles qui figurent dans la Convention concernant les échanges internationaux pour les documents officiels et pour les publications scientifiques et littéraires et dans la Convention pour assurer l'échange immédiat du journal officiel, ainsi que des

annales et des documents parlementaires, conclues à Bruxelles le 15 mars 1886, ainsi que dans divers accords régionaux pour l'échange de publications,

Reconnaissant la nécessité d'une nouvelle Convention internationale concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents gouvernementaux,

Etant saisie de propositions concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents gouvernementaux, question qui constitue le point 15.4.1. de l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé lors de sa neuvième session, que ces propositions feraient l'objet d'une réglementation internationale par voie d'adoption d'une convention internationale,

Adopte, ce troisième jour de décembre 1958, la présente Convention.

Article 1

Echanges de publications officielles et documents gouvernementaux

Les Etats contractants expriment leur volonté d'échanger leurs publications officielles et documents gouvernementaux, sur la base de la réciprocité, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 2

Définition des publications officielles et documents gouvernementaux

1. Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme publications officielles et documents gouvernementaux lorsqu'ils sont exécutés par ordre et aux frais d'une autorité gouvernementale nationale quelconque: les journaux officiels, les documents, rapports et annales parlementaires et autre textes législatifs; les publications et rapports de caractère administratif émanant d'organismes gouvernementaux de caractère national, central, fédéral ou régional; les bibliographies nationales, les répertoires administratifs, les recueils de lois, les décisions des cours de justice et autres publications dont il serait convenut de faire l'échange.

2. Toutefois, dans l'application de la présente Convention, il appartient aux Etats contractants de déterminer les publications officielles et documents gouvernementaux qui constituent des objets d'échange.

3. La présente Convention ne s'applique pas aux documents confidentiels, circulaires et autres pièces qui n'ont pas été rendus publics.

Article 3

Accords bilatéraux

Les Etats contractants, chaque fois qu'ils le jugeront approprié, concluront des accords bilatéraux pour la mise en œuvre de la présente Convention et pour régler les questions d'intérêt commun soulevées par son application.

Article 4

Autorités nationales chargées des échanges

1. Dans chaque Etat contractant, le service national d'échanges ou, lorsqu'il n'en existe pas, l'autorité ou les autorités centrales désignées à cet effet exercent les fonctions d'échange.

2. Les autorités chargées des échanges sont, dans chaque Etat contractant, responsables de l'application de la présente Convention et, le cas échéant, des accords bilatéraux mentionnés à l'article 3. Chaque Etat donnera à son service national d'échanges ou aux autorités centrales chargées des échanges, les pouvoirs pour se procurer les documents à échanger et accordera les moyens financiers suffisants pour assurer les échanges.

Article 5

Liste et nombre des publications à échanger

La liste et le nombre des publications officielles et documents gouvernementaux à échanger sont fixés d'un commun accord par les autorités des Etats contractants chargées des échanges. Cette liste et le nombre des publications officielles et documents gouvernementaux à échanger peuvent être modifiés par arrangement entre lesdites autorités.

Article 6

Mode de transmission

Les envois peuvent se faire directement aux autorités chargées des échanges ou à tout destinataire désigné par ces autorités. Le mode d'établissement des bordereaux d'envoi peut être fixé d'un commun accord par les autorités chargées des échanges.

Article 7

Frais de port

Sauf arrangement contraire, l'autorité chargée des échanges qui procède à un envoi prend à sa charge les frais de port jusqu'à destination; toutefois, en ce qui concerne les transports par mer, les frais d'emballage et de port ne sont payés que jusqu'à la douane du port d'arrivée.

Article 8

Tarifs et conditions d'expédition

Les Etats contractants prennent toutes mesures nécessaires en vue de faire bénéficier les autorités chargées des échanges des tarifs en vigueur et des conditions d'expédition les plus favorables, et ce, quel que soit le moyen d'expédition choisi: voie postale, route, chemin de fer, transport fluvial ou maritime, courrier ou fret aérien.

Article 9

Facilités douanières et autres

Chaque Etat contractant accorde aux autorités chargées des échanges l'exemption des droits de douane pour les objets importés et exportés en vertu des dispositions de la présente Convention ou de tout accord conclu en vue de son application ainsi que les conditions les plus favorables en matière de formalités douanières et autres.

Article 10

Coordination internationale des échanges

Afin d'aider l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à s'acquitter des fonctions qui lui sont assignées par son Acte constitutif en ce qui concerne la coordination internationale des échanges, les Etats contractants adressent à l'Organisation des rapports annuels sur l'application de la présente Convention, ainsi que copie de tous accords bilatéraux conclus conformément aux dispositions de l'article 3.

Article 11

Renseignements et études

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture publie les renseignements fournis par les Etats contractants conformément aux dispositions de l'article 10; elle rédige et publie des études sur l'application de la présente Convention.

Article 12

Concours de l'Unesco

1. Les Etats contractants peuvent faire appel au concours technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en vue de la solution de tout problème que soulèverait l'application de la présente Convention. L'Organisation accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités, en particulier pour la création et l'organisation de services nationaux d'échanges.

2. L'Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux Etats contractants.

Article 13

Relations avec les Accords antérieurs

La présente Convention n'affecte en rien les obligations assumées antérieurement par les Etats contractants en vertu d'Accords internationaux. Elle ne pourra pas être interprétée comme imposant une répétition des échanges effectués en vertu d'Accords en vigueur.

Article 14

Langues

La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

Article 15

Ratification et acceptation

1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 16

Adhésion

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat non membre de l'Organisation invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des Etats qui ont déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion a cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion douze mois après le dépôt de cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

Article 18

Extension territoriale de la Convention

Tout Etat contractant pourra, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture que la présente Convention s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. Ladite notification prendra effet douze mois après la date de sa réception.

Article 19

Dénonciation

1. Chacun des Etats contractants aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de l'instrument de dénonciation.

Article 20

Notifications

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats membres de l'Organisation, les Etats non membres visés à l'article 16 ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 15 et 16, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 18 et 19.

Article 21

Revision de la Convention

1. La présente Convention pourra être revisée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La revision ne liera cependant que les Etats qui deviendront partie à la Convention portant revision.

2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision.

Article 22

Enregistrement

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée

au Sécrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Fait à Paris, le cinq décembre 1958, en deux exemplaires authentiques, portant la signature du Président de la Conférence générale réunie en sa dixième session et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 14 et 15 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa dixième session, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le cinquième jour de décembre 1958.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce cinquième jour de décembre 1958.

Le Président de la Conférence générale
JEAN BERTHOIN

Le Directeur général
LUTHER H. EVANS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Convenzione concernente gli scambi internazionali delle pubblicazioni. (Parigi, 3 dicembre 1958).

CONVENTION CONCERNANT LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE PUBLICATIONS

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 4 novembre au 5 décembre 1958 en sa dixième session,

Convaincue que le développement des échanges internationaux de publications est indispensable à la libre circulation des idées et des connaissances entre les peuples du monde,

Considérant l'importance accordée aux échanges internationaux de publications par l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,

Reconnaissant la nécessité d'une nouvelle convention internationale concernant les échanges internationaux de publications,

Etant saisie de propositions concernant les échanges internationaux de publications, question qui constitue le point 15.4.1 de l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé, lors de sa neuvième session, que ces propositions feraient l'objet d'une réglementation internationale par voie d'adoption d'une convention internationale,

Adopte, ce troisième jour de décembre 1958, la présente Convention.

Article 1

Echanges de publications

Les Etats contractants s'engagent à encourager et à faciliter les échanges de publications tant entre organismes gouvernementaux qu'institutions non gouvernementales de caractère éducatif, scientifique et technique, ou culturel, sans but lucratif, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 2

Champ d'application des échanges

1. Aux fins de la présente Convention, peuvent être considérés comme objets d'échange, non susceptibles d'être revendus, entre les organismes et institutions visés à l'article 1er de la présente Convention:

a) Les publications de caractère éducatif, juridique, scientifique et technique, culturel ou d'information, telles que livres, journaux et périodiques, cartes et plans, estampes, photographies, microscopies, œuvres musicales, publications en Braille et autres documents graphiques;

b) Les publications visées par la Convention concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents gouvernementaux, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le troisième jour de décembre 1958.

2. La présente Convention n'affecte en rien les échanges à intervenir en vertu de la Convention concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents gouvernementaux, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le troisième jour de décembre 1958.

3. La présente Convention ne s'applique pas aux documents confidentiels, circulaires et autres pièces qui n'ont pas été rendus publics.

Article 3

Services d'échanges

1. Les Etats contractants peuvent confier au service national d'échanges ou, lorsqu'il n'existe pas de service national d'échanges, à l'autorité ou aux autorités centrales chargées des échanges les attributions suivantes en ce qui concerne le développement et la coordination des échanges de publications entre organismes et institutions visés à l'article 1er de la présente Convention:

a) faciliter les échanges de publications, en particulier et transmettant, le cas échéant, objets d'échange:

b) fournir des conseils et des renseignements sur les possibilités d'échange dont peuvent disposer les organismes et institutions situés dans le pays ou à l'étranger;

c) encourager, dans les cas appropriés, les échanges de publications en double.

2. Toutefois, lorsqu'il n'est pas considéré désirable de centraliser entre les mains du service national d'échanges ou d'autorités centrales le développement et la coordination des échanges entre organismes et institutions visés à l'article 1er de la présente Convention, les fonctions énumérées au paragraphe 1 du présent article peuvent être confiées en tout ou en partie à une ou plusieurs autres autorités.

Article 4

Mode de transmission

Les envois peuvent se faire soit directement entre organismes et institutions intéressés, soit par l'intermédiaire des services nationaux ou des autorités chargées des échanges.

Article 5

Frais de port

Lorsque les envois sont faits directement par les parties aux échanges, les Etats contractants ne sont pas astreints à supporter les frais de port. Si la transmission est faite par l'intermédiaire de l'autorité ou des autorités chargées des échanges, l'Etat contractant prend à sa charge les frais de port jusqu'à destination; toutefois, en ce qui concerne les transports par mer, les frais d'emballage et de port ne sont payés que jusqu'à la douane du port d'arrivée.

Article 6

Tarifs et conditions d'expédition

Les Etats contractants prennent toutes mesures nécessaires en vue de faire bénéficier les autorités chargées des échanges des tarifs en vigueur et des conditions d'expédition les plus favorables, et ce, quel que soit le moyen d'expédition choisi: voie postale, route, chemin de fer, transport fluvial ou maritime, courrier ou fret aérien.

Article 7

Facilités douanières et autres

Chaque Etat contractant accorde aux autorités chargées des échanges l'exemption des droits de douane pour les objets importés et exportés en vertu des dispositions de la présente Convention ou de tout accord conclu en vue de son application ainsi que les conditions les plus favorables en matière de formalités douanières et autres.

Article 8

Coordination internationale des échanges

Afin d'aider l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à s'acquitter des fonctions qui lui sont assignées par son Acte constitutif en ce qui concerne la coordination internationale des échanges, les Etats contractants adressent à l'Organisation des rapports annuels sur l'application de la présente Convention, ainsi que copie de tous accords bilatéraux conclus conformément aux dispositions de l'article 12.

Article 9

Renseignements et études

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture publie les renseignements fournis par les Etats contractants conformément aux dispositions de l'article 8; elle rédige et publie des études sur l'application de la présente Convention.

Article 10

Concours de l'Unesco

1. Les Etats contractants peuvent faire appel au concours technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en vue de la solution de tout problème que soulèverait l'application de la présente Convention. L'Organisation accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités, en particulier pour la création et l'organisation de service nationaux d'échanges.

2. L'Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux Etats contractants.

Article 11

Relations avec les accords antérieurs

La présente Convention n'affecte en rien les obligations assumées antérieurement par les Etats contractants en vertu d'accords internationaux.

Article 12

Accords bilatéraux

Chaque fois que ce sera nécessaire ou souhaitable, les Etats contractants concluront des accords bilatéraux pour compléter les dispositions de la présente Convention et régler les questions d'intérêt commun soulevées par son application.

Article 13

Langues

La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

Article 14

Ratification et acceptation

1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 15

Adhésion

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat non membre de l'Organisation invité à adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des Etats qui ont déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion douze mois après le dépôt de cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

Article 17

Extension territoriale de la Convention

Tout Etat contractant pourra, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l'Organisation des

Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture que la présente Convention s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. Ladite notification prendra effet douze mois après la date de sa réception.

Article 18

Dénonciation

1. Chacun des Etats contractants aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un istrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l'instrument de dénonciation.

Article 19

Notifications

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats membres de l'Organisation, les Etats non membres visés à l'article 15 ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 14 et 15, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 17 et 18.

Article 20

Revision de la Convention

1. La présente Convention pourra être revisée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La revision ne liera cependant que les Etats qui deviendront parties à la Convention portant revision.

2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle Convention portant revision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision.

Article 21

Enregistrement

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Fait à Paris le cinq décembre 1958, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale réunie en sa dixième session et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 15 et 16 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa dixième session, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le cinquième jour de décembre 1958.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce cinquième jour de décembre 1958,

Le Président de la Conférence générale
JEAN BERTHOIN

Le Directeur général
LUTHER H. EVANS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

LEGGE 31 marzo 1961, n. 351.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, concluso a Mosca il 9 febbraio 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concluso a Mosca il 9 febbraio 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 15 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — BOSCO — FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Accordo culturale tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (Mosca, 9 febbraio 1960).

ACCORDO CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, convinti che una maggiore comprensione tra i popoli italiano e sovietico, attraverso più stretti contatti nel

campo culturale, artistico, scientifico, tecnico e sportivo sia nel comune interesse e rappresenti un utile contributo al consolidamento di pacifici rapporti internazionali, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ciascuna delle Alte Parti contraenti favorirà lo studio della lingua, della letteratura, dell'arte, della scienza e della tecnica dell'altra mediante l'istituzione di cattedre nel proprio Paese, nonchè l'organizzazione di conferenze.

Articolo 2

Le Alte Parti contraenti promuoveranno visite di professori di Istituti d'istruzione superiore, di altro personale insegnante e di studenti, di scienziati, tecnici, letterati, artisti, giornalisti e personale della radiotelevisione, nonchè in genere di persone o gruppi che esplicano attività artistiche, scientifiche, tecniche ed altre attività di natura analoga.

Articolo 3

Le Alte Parti contraenti istituiranno borse di studio, sia annuali che di breve durata, che consentano ai cittadini dei due Paesi di iniziare o proseguire studi o ricerche o completare la loro preparazione scientifica, tecnica, artistica nell'altro Paese.

Articolo 4

Le Alte Parti contraenti studieranno, allo scopo di concludere un accordo speciale, le condizioni alle quali esse potranno riconoscere l'equivalenza dei titoli e qualifiche rilasciati o attribuiti dalle loro Università o dagli altri Istituti d'istruzione.

Articolo 5

Le Alte Parti contraenti favoriranno la traduzione e la pubblicazione sul proprio territorio di opere pubblicate sul territorio dell'altra Parte ed aventi un grande valore artistico e scientifico-tecnico.

Articolo 6

Le Alte Parti contraenti favoriranno i contatti e gli scambi d'informazione e documentazione fra le Accademie e le altre istituzioni culturali e scientifiche dei due Paesi per le questioni che interessano ambo le Parti.

Articolo 7

Le Alte Parti contraenti convengono di contribuire nel modo più ampio allo sviluppo del turismo. Esse considerano necessario favorire i viaggi del massimo numero possibile di turisti nei loro due Paesi e di dar loro ogni assistenza per conoscere il modo di vita dei rispettivi popoli. A tal fine si impegnano ad alleggerire per quanto possibile le formalità relative ai viaggi turistici.

Le Alte Parti contraenti sono convinte che lo sviluppo del turismo contribuirà a migliorare ulteriormente i rapporti italo-sovietici.

Articolo 8

Le Alte Parti contraenti, allo scopo di provvedere le Biblioteche dei due Paesi delle più importanti pubblicazioni scientifiche, artistiche e letterarie, promuoveranno lo scambio nelle sue varie forme di tali pubblicazioni tra le Biblioteche pubbliche, gli Istituti di istruzione superiore, le Accademie e le altre istituzioni scientifiche, artistiche e culturali dei due Paesi.

Articolo 9

Le Alte Parti contraenti, conformemente all'articolo 14, favoriranno una più profonda conoscenza delle rispettive culture per mezzo dello scambio:

a) di libri e di pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzione nonchè di microfilm a carattere esclusivamente culturale, artistico, scientifico e tecnico;

b) di esposizioni scientifiche e tecniche, di mostre d'arte, di libri d'arte e scientifici, d'arte applicata e d'artigianato;

c) di trasmissioni radiotelevisive nel campo della cultura, dell'arte, della scienza e della tecnica;

d) di film documentari;

e) di delegazioni scientifico-tecniche e culturali.

Le Alte Parti contraenti inoltre concordano di organizzare periodicamente delle « settimane del film » oppure delle prime visioni di singoli film, allo scopo di divulgare i risultati conseguiti nell'arte cinematografica da parte dei due Paesi.

Articolo 10

Le Alte Parti contraenti, conformemente all'articolo 14, favoriranno l'incremento numerico delle manifestazioni teatrali e musicali e, in particolare, delle rappresentazioni di complessi artistici, di orchestre e di singoli artisti su basi commerciali nei rispettivi Paesi, l'acquisto e la vendita di film a soggetto e di dischi nonchè lo svolgimento di incontri e di gare tra sportivi italiani e sovietici.

Articolo 11

Per l'esecuzione del presente Accordo le Alte Parti contraenti costituiranno, su basi paritetiche, una Commissione Mista che si riunirà almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nell'U.R.S.S., a Roma sotto la presidenza del Ministro degli Affari Esteri d'Italia o di persona da lui designata e a Mosca sotto la presidenza del Presidente del Comitato di Stato per le Relazioni Culturali con l'Estero presso il Consiglio dei Ministri dell'U.R.S.S. o di persona da lui designata.

Articolo 12

La Commissione Mista avrà il compito di elaborare il programma annuale particolareggiato e, per quanto possibile, il relativo calendario nonchè di controllarne e coordinarne la realizzazione promuovendo le iniziative di enti e organizzazioni che svolgono attività previste nel presente Accordo. Le proposte delle due Parti da includersi nel programma annuale dovranno essere presentate per l'esame della Commissione Mista al più presto possibile e comunque non più tardi di un mese prima della riunione della Commissione stessa.

Articolo 13

Annettendo una grande importanza alla reciproca conoscenza del modo di vita dei rispettivi popoli, le Alte Parti contraenti s'impegnano ad incoraggiare le

libere iniziative nel campo delle relazioni culturali e scientifiche tra le organizzazioni non governative italiane e sovietiche.

La formazione del piano annuale di scambi culturali e scientifico-tecnici da parte della Commissione Mista italo-sovietica non esclude lo svolgimento di altre iniziative nel campo delle relazioni culturali e scientifico-tecniche sia al livello statale che a quello di organizzazioni non statali e di singoli cittadini dei due Paesi. Resta inteso che la Commissione Mista o gli organi governativi dell'altra Parte contraente verranno informati in tempo utile di ogni iniziativa nel campo delle relazioni culturali e scientifico-tecniche che non rientri nel piano annuale.

Articolo 14

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a che tutte le attività previste dal presente Accordo si svolgano sulla base della reciprocità ed in piena conformità con le leggi ed i regolamenti in vigore nei rispettivi Paesi. Nell'attuazione di tali attività si ottempererà rigorosamente al principio della non ingerenza nelle questioni interne dell'altra Parte.

Art. 15.

Il presente Accordo sarà ratificato al più presto possibile ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Roma.

Articolo 16

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo e resterà in vigore fino a che non sia denunciato da una delle Parti contraenti. In tal caso l'Accordo cesserà di aver vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

FATTO a Mosca, il 9 febbraio 1960 in duplice originale in lingua italiana ed in lingua russa, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo
dell'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche
G. ZHUKOV

Per il Governo
della Repubblica Italiana
G. PELLA

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1961.

Nomina del segretario della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, concernente le norme di attuazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1960, con il quale è stata istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, prevista dall'art. 8 della legge predetta;

Decreta:

Le funzioni di segretario della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, sono espletate dal dott. Manlio Pertempi, ispettore generale dei ruoli UPIC del Ministero dell'industria e del commercio.

Roma, addì 2 maggio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(2871)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1961.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di revisione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di tenuta e regolarizzazione dei documenti di lavoro aziendali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1815, sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza;

Visto l'art. 21 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, secondo il quale le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di tenuta e regolarizzazione dei documenti di lavoro aziendali debbono essere sottoposte a revisione;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 9 gennaio 1960 che stabilisce al 30 giugno 1960 il termine per la presentazione, da parte dei consulenti, delle domande di revisione delle autorizzazioni rilasciate anteriormente alla entrata in vigore del regolamento suddetto;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1960, che proroga tale termine al 31 dicembre 1960;

Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale 9 gennaio 1960 per la presentazione delle domande di revisione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di tenuta e regolarizzazione dei documenti di lavoro aziendali, è prorogato al 31 luglio 1961.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1961

Il Ministro: SULLO

(2897)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Variazione nella pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari

Con decreto ministeriale 13 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1961, sono state apportate le seguenti variazioni nella pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari:

Sono soppressi due posti di aiutante ufficiale giudiziario nell'ufficio unico presso la Corte di appello di Palermo; sono aumentati due posti di aiutante ufficiale giudiziario nell'ufficio unico presso la Corte di appello di Catania.

(2880)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligo-minerale denominata Roccolo che sgorga dalla sorgente « Fonte del Cup ».

Con decreto n. 749 del 18 aprile 1961, il sig. Bonino Bartolomeo, domiciliato a Racconigi (Cuneo), viale Marconi, 6, è autorizzato alla libera vendita ad uso di bevanda, dell'acqua oligo-minerale denominata Roccolo, che sgorga dalla sorgente « Fonte del Cup », in territorio del comune di Busca (Cuneo).

L'acqua sarà venduta in bottiglie di vetro verde tipo Vichy, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 9 per i recipienti da un litro, di cm. 14 × cm. 8 per i recipienti da mezzo litro e di cm. 12 × cm. 7 per i recipienti da un quarto di litro, stampate su fondo giallo.

Nel riquadro centrale è raffigurato un castello in un bosco ed una fontana, incorniciati in un portale a sesto acuto. Si legge dall'alto in basso: Acqua minerale - Fontana del Cup - Roccolo (a caratteri azzurri su fondo bianco) squisita acqua da tavola oligo-minerale diuretica - Busca (Cuneo). In fondo sono riportati gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

A sinistra, in un riquadro a fondo grigio, sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 28 giugno 1960 dal prof. Mario Lilone, direttore dell'Istituto di chimica-fisica dell'Università di Torino, ed inferiormente è riportato il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 1° aprile 1959 dal prof. Giovanni Cambosu, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Torino. In fondo la frase « Addizionata di gas carbonico ».

Nel riquadro di destra sono riportate le indicazioni terapeutiche ed inferiormente la frase « vetro e tappo sterilizzati ».

Il tutto simile agli esemplari allegati al presente decreto.

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento costruito nelle vicinanze della sorgente e l'acqua minerale verrà imbottigliata con l'aggiunta di gas acido carbonico.

La chiusura delle bottiglie verrà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(2861)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 18 maggio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,63	620,60	620,62	620,60	620,60	620,60	620,60	620,65	620,60	—
$ Can.	628,09	628 —	628 —	627,95	627,90	628,02	627,875	628 —	628,05	—
Fr. Sv.	143,43	143,42	143,44	143,42	143,40	143,42	143,43	143,40	143,42	—
Kr. D.	89,57	89,55	89,56	89,56	89,50	89,56	89,57	89,60	89,57	—
Kr. N.	86,69	86,63	86,65	86,645	86,65	86,64	86,63	86,65	86,66	—
Kr. Sv.	120,24	120,31	120,32	120,305	120,30	120,31	120,31	120,30	120,32	—
Fol.	172,74	172,67	172,70	172,73	172,65	172,66	172,705	172,65	172,66	—
Fr. B.	12,42	12,42	12,42	12,42125	12,4125	12,42	12,4225	12,40	12,42	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,63	126,66	126,65	126,6575	126,60	126,66	126,65	126,65	126,65	—
Lst.	1734,41	1733,25	1733,30	1733,45	1733 —	1733,60	1733,25	1733,60	1733,65	—
Dm. occ.	156,34	156,31	156,31	156,315	156,30	156,31	156,315	156,30	156,32	—
Scell. Austr.	23,80	23,81	23,80	23,815	23,80	23,82	23,81125	23,80	23,81	—
Escudo Port.	21,65	21,64	21,64	21,62	21,60	21,63	21,65	21,64	21,63	—

Media dei titoli del 18 maggio 1961

Rendita 3,50 % 1906	82,40
Id. 3,50 % 1902	79,70
Id. 5 % 1935	109,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,275
Id. 5 % 1936	101,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,05

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,925
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 maggio 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	627,912
1 Franco svizzero	143,425
1 Corona danese	89,565
1 Corona norvegese	86,637
1 Corona svedese	120,307
1 Fiorino olandese	172,717
1 Franco belga	12,422
1 Franco nuovo (N.F.)	126,654
1 Lira sterlina	1733,35
1 Marco germanico	156,315
1 Scellino austriaco	23,813
1 Escudo Port.	21,635

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazioni di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	158444	140 —	Bertoni *Lucia* e Santina fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Lascioli Bruna Maria ved. Bertoni, dom. a Brescia	Bertoni *Maria Lucia* e Santina, fu Francesco, minori, ecc. come contro
Id.	158751	420 —	Come sopra	Come sopra
Red. 3,50 % (1934)	220583	1.354,50	Chareun *Luigia* fu Giovanni in Diaz, dom. a Cagliari	Chareun *Luisa* fu Giovanni in Diaz, dom. a Cagliari
B. T. N. 5 % (1950) Serie 3ª	1700	500 —	Micciulla *Amelia* di Melchiorre, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Siracusa	Micciulla *Immacolata-Amelia* di Melchiorre, minore sotto la patria potestà de padre, dom. in Siracusa
B. T. N. 5 % (1961)	1372	15.500 —	Colamarino *Rosa* fu Palmerino, minore sotto la patria potestà della madre Liguori Alfonsa fu Giovanni ved. Colamarino, dom. in Torre del Greco (Napoli)	Colamarino *Maria Rosa* fu Palmerino, minore sotto la patria potestà della madre ecc. come contro
Red. 3,50 % (1934)	119714	175 —	Rodino Alfredo di *Achille Cesare*, dom. a Cairo Montenotte (Genova)	Rodino Alfredo di *Cesare Attilio*, dom. a Cairo Montenotte (Genova)
Id.	127569	175 —	Rodino Anna Maria di *Achille Cesare*, nubile, dom. a Cairo Montenotte (Genova)	Rodino Anna Maria di *Cesare*, nubile dom. a Cairo Montenotte (Genova)
Rendita 5 % (1935)	275062	15.000 —	Ferrara Michelina, nata a Lusciano l'*11 maggio 1896* moglie di Capone Ciro, nato in Aversa il *7 luglio 1890*, dom. in Aversa (Caserta)	Ferrara Michelina, nata a Lusciano il *12 maggio 1896* moglie di Capone Ciro, nato in Aversa il *27 luglio 1890*, dom. in Aversa (Caserta)
Id.	184814	875 —	*Andriano* Andrea fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Meola Filomena fu Nicola ved. *Andriano*, dom. a Giovinazzo (Bari)	*Andriani* Andrea fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Meola Filomena ved. *Andriani*, dom. a Giovinazzo (Bari)
Id.	238837	500 —	*Valentino* Rita fu Mario minore sotto la patria potestà della madre Tutinelli Esterina di Carlo, dom. in Tagliacozzo (L'Aquila)	*Valentini* Rita fu Mario minore sotto la patria potestà, ecc. come contro
Id.	250778	1.710 —	Come sopra	Come sopra
Id.	269600	315 —	Come sopra	Come sopra
Red. 5 % (1936)	6499	300 —	Freschini *Rosa* fu Luciano ved. Corato, interdetta sotto la tutela di Corato *Luciana* fu Augusto, dom. a Valeggio sul Mincio (Verona)	Freschini *Graziosa Rosa* ved. Corato, interdetta sotto la tutela di Corato *Candida Luciana*, dom. a Valeggio sul Mincio (Verona)
Id.	7201	200 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	207773	235 —	Freschini *Rosa* fu Luciano ved. Corato, dom. a Valeggio sul Mincio (Verona)	Freschini *Graziosa* fu Luciano ved. Corato, ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1959)	10715	2.500 —	*Rotondo Paolo* fu Sergio minore sotto la patria potestà *della madre Ruggieri Wanda* fu *Alfredo*, dom. in Bari	*Girone Rotondo Paolo* fu Sergio, minore sotto la patria potestà di *Girone Vincenzo* fu *Alfonso*
Red. 3,50 % (1934)	527933	1.480,50	De Luca Angelina fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Mauri Annunziata* fu Gabriele, dom. a San Nicola in comune di Centola (Salerno)	De Luca Angelina fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Manzo Nunziata* fu Gabriele, ecc. come contro
Rendita 5 % (1935)	216072	2.730 —	Fresa Vera fu *Paolo*, minore sotto la patria potestà della madre Cucci Elodia fu Giovanni, dom. in Eboli (Salerno)	Fresa Vera fu *Enrico*, minore sotto la patria potestà della madre Cucci Elodia fu Giovanni, ecc. come contro
Ricostr. 5 % Serie 36ª	2803	2.700 —	Fresa Vera fu *Paolo*, nubile, dom. in Eboli (Salerno)	Fresa Vera fu *Enrico*, nubile dom. in Eboli (Salerno)

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B.T.N. 5 % (1950) Serie 28ª	800	250 —	Di Chiara Carlo di Ercole, dom. in Roma	Di Chiara Carlo di Ercole dom. in Roma, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Roma
Id. Serie 29ª	757	750 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 32ª	736	250 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 33ª	802	500 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 37ª	796	250 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	247644	11.640 —	Bacchi Dina e Caterina fu Alberto, minori sotto la patria potestà della madre Mecchia *Maria fu Giovanni* ved. Bacchi, dom. in Napoli, usufrutto vitalizio spetta a Mecchia *Maria fu Giovanni* ved. Bacchi, dom. in Napoli	Bacchi Dina e Caterina fu Alberto, minori sotto la patria potestà della madre Mecchia *Santa Maria fu Luigi Giovanni*, dom. in Napoli, usufrutto vitalizio spetta a Mecchia *Santa Maria fu Luigi Giovanni* ved. Bacchi, dom. in Napoli
Red. 3,50 % (1934)	78459	647,50	*Morello* Pierina di Celestino moglie di Olivero Pistoletto Severino, dom. a Gravere (Torino)	*Morelli* Pierina di Celestino moglie di Olivero Pistoletto Severino, dom. in Gravere (Torino)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 27 aprile 1961

Il direttore generale: GRECO

(2562)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1961, registro n. 10 tesoro, foglio n. 135, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 19 settembre 1958 dal signor Temperini Ugo, domiciliato in Massa, via Beatrice n. 1, avverso la deliberazione n. 4595 del 9 gennaio 1958, adottata dalla Commissione di cui all'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, con la quale gli venne negato diritto all'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della precitata legge.

(2782)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex greto del torrente Bisagno, sito in località Volpara del comune di Genova.

Con decreto 31 gennaio 1961, n. 2119, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex greto del torrente Bisagno sito in località Volpara del comune di Genova, segnato nel nuovo catasto terreni dello stesso Comune al foglio n. 10, mappali 109/*a*, 111/*b* e 276/*a*, di complessivi mq. 287 ed indicato, in tinta verde, nella planimetria datata il 23 luglio 1955, in scala 1:2000, vistata dall'Ufficio tecnico erariale di Genova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2850)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4912 in data 5 maggio 1961, l'avv. Fausto Sara, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino.

(2813)

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4915, in data 5 maggio 1961, l'ing. Guglielmo Tovo e il sig. Riccardo Castino sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti.

(2815)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Antonio Gramsci », con sede in Sezze (Latina).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 aprile 1961, i poteri conferiti al prof. Luigi Marchionne, commissario governativo della Società cooperativa agricola « Antonio Gramsci », con sede in Sezze (Latina), sono stati prorogati dal 30 aprile al 31 luglio 1961.

(2856)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 maggio 1961) il Bollettino n. 5 della provincia di Viterbo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo collettivo 26 ottobre 1950 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 luglio 1949 per gli impiegati di aziende agricole della provincia di Viterbo.

Il Ministro: SULLO

(2900)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (6 aprile 1961) il Bollettino n. 19 della provincia di Bologna, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° agosto 1960 per gli operai addetti alla industria delle lavorazioni meccaniche in agricoltura nella provincia di Bologna.

2. — Contratto integrativo salariale del 1° agosto 1960 per gli addetti alle lavorazioni meccaniche in agricoltura in genere, esclusa la trebbiatura della provincia di Bologna.

3. — Contratto salariale 1° agosto 1960 per gli addetti alla campagna di trebbiatura del grano per l'anno 1960 della provincia di Bologna.

Il Ministro: SULLO

(2901)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (28 aprile 1961) il Bollettino n. 12 della provincia di Catania, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 30 novembre 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1959 per i lavoratori di agrumi interni per la campagna 1959-60 della provincia di Catania.

2. — Accordo 18 dicembre 1959 per i raccoglitori di agrumi per la campagna 1959-60 della provincia di Catania.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 aprile 1961) il Bollettino n. 13 della provincia di Catania, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 19 dicembre 1959 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Catania.

Il Ministro: SULLO

(2904)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per merito distinto per gli insegnanti di ruolo di educazione fisica in servizio nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, relativo ai posti disponibili al 1° ottobre 1958.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto il concorso per merito distinto, per soli titoli, per il conferimento di trentatre posti, ai fini del passaggio degli insegnanti di educazione fisica, con effetto dal 1° ottobre 1958, alla 4ª classe di stipendio delle carriere, di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare gli insegnanti di ruolo di educazione fisica che, alla data del 1° ottobre 1958, erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovavano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 4ª classe di stipendio;

b) avevano riportato negli anni scolastici 1955-56, 1956-57 e 1957-58 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a* del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, *della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente* abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 6 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata, nell'anno solare, abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.
Termine per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 6, debbono pervenire, con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.
Valutazione dei titoli

La Commissione giudicatrice del concorso dispone, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1958.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione, con profitto, a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo », nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera b), la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, delle idoneità conseguite in concorsi per esami e per cattedre diversa dalla propria, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli, la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

Art. 5.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso, la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una valutazione complessiva non inferiore a 80 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori, la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito, la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 6.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 200 ed in conformità a quanto prescritto nel precedente art. 3, il candidato dovrà indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia cui si riferisce il concorso al quale intende partecipare;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1958 nonchè quello di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della nomina in ruolo;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1958;

h) l'indirizzo al quale dovranno essergli trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso.

Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento dei servizi utili ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1958 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 100, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonchè le eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal provveditore agli studi su carta legale da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per ogni foglio successivo, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) (per i candidati che intendono avvalersi dei benefici bellici previsti dall'art. 2 del presente decreto) una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, corredata della dichiarazione integrativa attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, rilasciata dalla competente autorità militare e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco in duplice copia dei titoli di merito didattico di servizio e culturali, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1958, debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri e uffici;

e) un elenco, in duplice copia delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 7.

Disposizioni finali

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio sarà attribuito, con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1958, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella 3ª classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1961
Registro n. 26 *Pubblica istruzione, foglio n.* 291

(2882)

Concorso per merito distinto per gli insegnanti di ruolo di educazione fisica in servizio nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, relativo ai posti disponibili al 1° ottobre 1959.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto il concorso per merito distinto, per soli titoli, per il conferimento di ventiquattro posti, ai fini del passaggio degli insegnanti di educazione fisica, con effetto dal 1° ottobre 1959, alla 4ª classe di stipendio delle carriere, di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare gli insegnanti di ruolo di educazione fisica che, alla data dal 1° ottobre 1959, erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovavano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 4ª classe di stipendio;

b) avevano riportato negli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a* del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 6 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata, nell'anno solare, abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo le modalità stabilite nei successivo art. 6, debbono pervenire, con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.

Valutazione dei titoli

La Commissione giudicatrice del concorso dispone, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1959.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione, con profitto, a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo », nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*), la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, delle idoneità conseguite in concorsi per esami e per cattedre diversa dalla propria, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli, la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

Art. 5.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso, la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una valutazione complessiva non inferiore a 80 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori, la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito, la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 6.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 200 ed in conformità a quanto prescritto nel precedente art. 3, il candidato dovrà indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia cui si riferisce il concorso al quale intende partecipare;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1959 nonchè quello di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della nomina in ruolo;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1959;

h) l'indirizzo al quale dovranno essergli trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso.

Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento dei servizi utili ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1959 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 100, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59, nonchè le eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal provveditore agli studi su carta legale da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per ogni foglio successivo, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) (per i candidati che intendono avvalersi dei benefici bellici previsti dall'art. 2 del presente decreto) una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, corredata della dichiarazione integrativa attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, rilasciata dalla competente autorità militare e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco in duplice copia dei titoli di merito didattico di servizio e culturali, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1959, debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri e uffici;

e) un elenco, in duplice copia delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 7.

Disposizioni finali

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio sarà attribuito, con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1959, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella 3ª classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1961
Registro n. 26 *Pubblica istruzione, foglio n.* 291

(2883)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 19 febbraio 1960, n. 212, concernente i ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1960, registro n. 4, foglio n. 119, con il quale si è provveduto all'inquadramento del personale dei ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1960, registro n. 4 Turismo e spettacolo, foglio n. 325, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso anzidetto ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta come segue:

Presidente:
Del Buono dott. Giuseppe, direttore di divisione.

Membri:
Della Rocca dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Tavano dott. Marcello, direttore di sezione;
Casano dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Gaeta dott. Bruno, direttore di sezione;

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione il primo segretario Rueca rag. Alberto.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni e la relativa spesa graverà sul cap. 16 del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario 1960-1961 e sul corrispondente capitolo per l'esercizio futuro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1961

Il Ministro: Folchi

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1961
Registro n. 1, *foglio n.* 279

(2869)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.